

**LA VIGILANZA PRUDENZIALE
DELLA COMPENSAZIONE, DEI RISCHI DI MERCATO
E DEL RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE**

**PREFAZIONE ALLE PROPOSTE A FINI DI CONSULTAZIONE DEL
COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA**

**Basilea
Aprile 1993**

Prefazione

1. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹, presieduto da Mr. E. Gerald Corrigan, Presidente della Federal Reserve Bank di New York, pubblica oggi a fini di consultazione un "pacchetto" di proposte concernenti il trattamento prudenziale della compensazione e dei rischi di mercato, unitamente a un progetto di schema per la misurazione del rischio di tasso d'interesse. Sebbene ciascuno dei documenti costituisca una proposta a sé stante, vi sono fra di essi interdipendenze quanto alle implicazioni che ne derivano per i criteri e requisiti prudenziali cui si dovrebbero conformare le banche. Il Comitato ha pertanto deciso di pubblicare contemporaneamente i tre documenti.
2. La pubblicazione dei documenti avviene con l'approvazione dei Governatori delle banche centrali del Gruppo dei Dieci. I commenti sulle proposte dovranno pervenire entro la fine del dicembre 1993.
3. L'obiettivo principale del processo di consultazione è di sollecitare i pareri e le valutazioni delle istituzioni del settore privato e degli altri operatori sugli aspetti sostanziali delle proposte stesse, specie in vista del duplice fine di stabilire congrui criteri prudenziali e di realizzare ulteriori progressi verso la convergenza normativa e l'eguaglianza concorrenziale. Il Comitato è consapevole del fatto che per talune istituzioni l'applicazione delle proposte potrebbe essere fonte di problemi. Uno degli scopi della consultazione è appunto quello di individuare la natura e la causa delle eventuali difficoltà connesse all'osservanza dei criteri proposti.
4. Il "pacchetto" comprende le proposte per talune modifiche dell'Accordo di Basilea² del luglio 1988, che inciderebbero sui requisiti patrimoniali delle istituzioni. Le proposte inerenti ai rischi di mercato potrebbero comportare un requisito patrimoniale aggregato maggiore o minore a seconda del profilo di rischio delle singole istituzioni, poiché taluni dei requisiti si sostituiranno a quelli prescritti a fronte del rischio di credito. Inoltre, per le banche potrebbe derivare una riduzione del requisito patrimoniale complessivo in virtù della proposta sulla compensazione qualora esse partecipino ad accordi di compensazione giuridicamente validi per il regolamento delle transazioni in

1 Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un Comitato di autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da rappresentanti delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera e Stati Uniti. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, Basilea.

2 Nel luglio 1988 il Comitato di Basilea stabilì un sistema di misurazione standard e un requisito minimo per l'adeguatezza patrimoniale delle banche internazionali operanti nei paesi del Gruppo dei Dieci. Tali disposizioni, comunemente indicate come "Accordo di Basilea", sono entrate pienamente in vigore alla fine del 1992 e sono state adottate da numerosi paesi.

taluni strumenti finanziari. Le proposte concernenti il rischio di tasso d'interesse non incidono sui requisiti patrimoniali in quanto esse trattano soltanto della misurazione di tale fattispecie di rischio.

I. Compensazione

5. Le proposte circa la compensazione precisano le condizioni alle quali sarebbe consentito alle banche di compensare esposizioni creditorie risultanti dalla negoziazione di certi strumenti finanziari ai termini dell'Accordo di Basilea del luglio 1988. Tali condizioni ampliano e definiscono più chiaramente le disposizioni sulla compensazione attualmente contenute nell'Accordo (le condizioni sono conformi ai principi enunciati nel Rapporto Lamfalussy sugli Schemi di compensazione interbancari pubblicato dalla BRI nel novembre 1990). Il documento riporta il testo proposto per l'emendamento che riconoscerebbe talune forme di compensazione bilaterale. Esso espone altresì gli orientamenti del Comitato circa le condizioni alle quali la compensazione multilaterale potrebbe essere riconosciuta in futuro ai fini dei requisiti patrimoniali.

6. Terminato il periodo di consultazione si prevede che le proposte relative alla compensazione bilaterale siano attuate in tempi relativamente brevi.

II. Rischi di mercato

7. I lavori del Comitato sui rischi di mercato sono durati diversi anni, essendo stati avviati in modo sistematico dopo la conclusione dell'Accordo di Basilea nel luglio 1988. Già allora era chiaro che le attività di negoziazione delle banche stavano espandendosi rapidamente, specie nei mercati derivati, e che sarebbe stato quanto prima necessario ampliare la sfera di applicazione dell'Accordo, includendovi oltre al rischio di credito anche i rischi di mercato. Il Comitato propone ora che siano applicati specifici requisiti patrimoniali alle posizioni non pareggiate delle banche (comprese quelle in strumenti derivati) in titoli di debito e di capitale del portafoglio di negoziazione e in cambi. I titoli detenuti dalle banche a fini di investimento continuerebbero ad essere coperti dai requisiti prescritti nell'attuale Accordo per il rischio creditizio di controparte e sarebbero parimenti inclusi nello schema di misurazione del rischio di tasso d'interesse descritto nel terzo documento del "pacchetto" di proposte.

8. Lavori paralleli condotti in due altri consessi hanno interagito con quello svolto dal Comitato e hanno influito sull'elaborazione dei requisiti patrimoniali applicabili ai rischi di negoziazione delle banche. In primo luogo, vanno citate le iniziative della Comunità europea dirette a realizzare un mercato unico dei servizi bancari e finanziari. Data l'esigenza sentita in Europa di creare una pariteticità di trattamento fra le banche e le altre istituzioni operanti negli stessi mercati dei titoli, la Comunità ha emanato una Direttiva sull'adeguatezza patrimoniale che si applica sia agli enti creditizi sia agli intermediari mobiliari. L'ambito di applicazione della Direttiva è alquanto più ampio

delle proposte del Comitato di Basilea, tuttavia, in generale, la metodologia e gran parte delle disposizioni particolari della Direttiva CEE sono analoghe all'approccio auspicato dal Comitato di Basilea fin dall'inizio dei propri lavori. Laddove sussistono differenze significative, come nel trattamento del rischio di cambio e del rischio di posizione per le azioni, il Comitato propugna un criterio prudenziale più restrittivo per le banche. Queste ultime sono invitate a formulare commenti sui problemi che possono sorgere dall'esigenza di conformarsi a due regimi. Il Comitato è risoluto a collaborare con i propri omologhi di Bruxelles al fine di realizzare una maggiore convergenza.

9. Un'altra sede presso cui sono stati condotti lavori paralleli è il Comitato tecnico della "International Organisation of Securities Commissions" (IOSCO), che iniziò a esaminare la possibilità di requisiti minimi comuni per gli intermediari mobiliari fin dalla sua prima seduta nel luglio 1987. Il Comitato di Basilea era naturalmente interessato a tale progetto, e fu pertanto avviato uno studio congiunto per stabilire coefficienti minimi comuni per il portafoglio di negoziazione delle banche e degli intermediari mobiliari in titoli di debito, titoli di capitale e strumenti derivati. Purtroppo le discussioni non hanno condotto a un esito fruttuoso poiché la IOSCO non è pervenuta a un accordo all'interno del proprio gruppo.

10. Pur rammaricandosi per l'impossibilità della IOSCO di partecipare alla elaborazione di queste specifiche proposte, il Comitato di Basilea ha deciso di procedere alla loro pubblicazione, data l'urgenza di ottenere un flusso di informazioni sistematico dagli operatori bancari e finanziari. Il processo di consultazione è rivolto in modo particolare al settore bancario. Tuttavia, in previsione di una più ampia convergenza, l'approccio globale è stato concepito in funzione di una sua futura applicazione ad una più vasta gamma di istituzioni.

III. Rischio di tasso d'interesse

11. Le proposte relative al rischio di mercato per l'applicazione dei requisiti patrimoniali ai titoli di debito nel portafoglio di negoziazione delle banche non contemplano il rischio complessivo di tasso d'interesse cui sono esposte le banche, cioè il rischio che una variazione dei tassi d'interesse possa incidere negativamente sulla situazione finanziaria di un'istituzione attraverso i suoi effetti su tutte le attività, passività e posizioni fuori-bilancio collegate a interessi, compresi i titoli non detenuti nel portafoglio di negoziazione. Il rischio di tasso d'interesse costituisce per un banca una questione di portata assai più ampia, che pone inoltre molti difficili problemi di misurazione. Al tempo stesso, si tratta di una importante fattispecie di rischio che le banche stesse e le autorità di vigilanza sono tenute a sorvegliare accuratamente. Il rischio di tasso d'interesse è stato oggetto di analisi da parte del Comitato durante diversi anni, e i progressi compiuti in tale ambito sono descritti nel terzo documento del presente "pacchetto".

12. Tale documento indica chiaramente come sia intenzione del Comitato di Basilea elaborare un sistema di misurazione piuttosto che un esplicito requisito patrimoniale per il rischio in

parola. Riconoscendo che un certo grado di asimmetria delle scadenze finanziarie è un elemento normale nell'intermediazione bancaria, il Comitato è del parere che nella maggior parte delle situazioni gli attuali requisiti patrimoniali forniscano un'adeguata protezione contro il rischio di tasso d'interesse. Il sistema di misurazione è inteso ad individuare le istituzioni esposte in misura eccessiva al rischio di tasso d'interesse. Entro tale contesto sarebbe lasciata alla discrezione delle autorità nazionali la definizione degli eventuali interventi correttivi. Questi potrebbero bensì consistere nella prescrizione di espliciti requisiti patrimoniali fissati su una base *ad hoc*; la situazione potrebbe tuttavia essere affrontata anche con altri tipi di provvedimenti.

13. Al termine del processo di consultazione su questo documento il Comitato intende definire uno schema di segnalazione standard per il rischio di tasso d'interesse che potrà servire da base per la futura elaborazione di un approccio comune alla misurazione del rischio.

* * *

14. I membri del Comitato di Basilea pubblicano i documenti succitati nei rispettivi paesi. Il processo di consultazione si svolgerà in una prima fase a livello nazionale; il Comitato coordinerà quindi le osservazioni e le risposte raccolte dai vari membri.